

GRUPPO FOTOGRAFICO SAN PAOLO

STATUTO

Articolo 1. COSTITUZIONE

In RHO, via Capuana 13/A presso il complesso Parrocchiale Santa Maria in Stellanda, è costituita, l'Associazione denominata "GRUPPO FOTOGRAFICO SAN PAOLO" a cui possono partecipare gli amatori, professionisti e non, della fotografia che perseguono scopi puramente artistici e culturali.

Costituitosi nel 1980, il gruppo si è dato un primo statuto nel settembre 1982, successivamente modificato con approvazione dell'assemblea del 10/09/1990, e successivamente con approvazione nell'assemblea del 03/12/2009 abrogando quindi ogni altra precedente normativa.

Detta Associazione adotta il seguente marchio di identificazione:



L'Associazione è apartitica ed apolitica.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio.

Articolo 2. OGGETTO E SCOPO

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro ed esaurisce la propria finalità prevalentemente nell'ambito del territorio nazionale senza escludere collaborazioni con gruppi esteri ed affiliazioni ad associazioni internazionali.

Scopo e oggetto dell'Associazione è quello di:

- Sviluppare la cultura e la pratica fotografica in tutte le sue tendenze e manifestazioni.
- Promuovere la costante informazione e l'aggiornamento dei Soci e dei terzi nel campo della fotografia.
- Riunire settimanalmente gli associati, sulla traccia del predisposto programma annuale, al fine di consolidare la relazione interpersonale, favorire lo scambio di esperienze, sviluppare una condivisa coscienza fotografica.
- Promuovere la cultura fotografica tramite l'organizzazione di corsi,

conferenze, workshop e pubblicazioni, anche periodiche, nel rispetto della relativa disciplina di legge, e la preparazione di materiale specializzato per la stampa periodica per il pubblico.

- Interagire per il settore fotografico con gli Organi Governativi ed Amministrativi dello Stato, con Stati ed Enti esteri ed organizzazioni internazionali.
- Aderire ad associazioni quali:
 - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF), provvedendo all'iscrizione dei Soci che ne facciano esplicita richiesta.
 - Fédération Internationale de l'Art Photographique (FIAP).

recepiscono le norme statutarie che regolano gli associati e le finalità sociali.

Articolo 3. ASSOCIATI: DIRITTI E DOVERI

Gli associati hanno il diritto di voto e possono rivestire cariche associative.

Usufruiscono di tutti i servizi dell'Associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell'Associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell'Associazione.

Gli associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell'Associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita.

Concorrono alla gestione dell'Associazione direttamente, rivestendo cariche associative o indirettamente, partecipando all'elezione delle cariche associative.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

Hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all'attuazione di un particolare programma.

Articolo 4. AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO

L'ammissione di un nuovo associato è disposta dal consiglio direttivo, a seguito di richiesta presentata dall'interessato e dietro pagamento della quota associativa all'atto dell'ammissione nell'importo, con le modalità fissate annualmente dal consiglio direttivo.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, orientamento sessuale, ideologia, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, esclusione e recesso. In caso di morte la quota associativa è intrasmissibile agli eredi.

L'associato non in regola nel pagamento di almeno due annualità associative consecutive, salvo giustificato motivo, può essere escluso dall'Associazione.

Può altresì essere escluso dall'Associazione l'associato che, per il suo comportamento, si renda indegno di far parte dell'Associazione o allorché si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal consiglio direttivo, che provvede a darne comunicazione all'interessato. E' ammesso ricorso all'Assemblea degli associati, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando in ogni caso quanto previsto all'articolo precedente ed in particolare l'espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.

In nessun caso, l'associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa.

Articolo 5. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Revisore dei conti.

Articolo 6. ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è costituita da tutti gli Aderenti all'Associazione, così come risultano iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a. deliberare sui principi e sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b. discutere e approvare il programma e la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- c. approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- d. approvare eventuali regolamenti interni;
- e. eleggere, con voto in modalità segreta, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Revisori dei conti;
- f. deliberare le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Hanno diritto al voto tutti gli associati che risultano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo di ciascun anno, ed in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto; in tal caso l'Assemblea dovrà svolgersi entro trenta giorni da tale richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di due Terzi degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, da conferirsi ad altro associato.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un terzo degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, da conferirsi ad altro associato.

Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

Articolo 7. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 4 (*quattro*) membri.

Vice Presidente
Segretario
Due Consiglieri

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, alla prima riunione utile, con il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo durerà in carica tre anni e comunque fino al successivo rinnovo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- b. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuale;
- c. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- d. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- e. nominare il Vicepresidente e Segretario dell'Associazione nell'ambito del Consiglio Direttivo;

- f. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- g. stabilire l'ammontare delle quote associative annuali e dei contributi a carico degli associati;
- h. deliberare la decadenza da associato.

Articolo 8. PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed ha l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, le funzioni del Presidente dell'Associazione, sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 9. VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a. Provvede ed è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b. predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Articolo 10. SEGRETARIO

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- a. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- b. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- c. provvede alla registrazione delle entrate e delle uscite ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'Associazione;
- d. provvede al disbrigo della corrispondenza.

Articolo 11. REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea elegge i Revisori dei Conti, costituiti da un componente effettivo e da un supplente scelto anche tra i non aderenti e quando la legge l'impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

Il Revisore dei Conti agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi e/o su segnalazione di almeno un decimo degli associati che ne facciano motivata richiesta per iscritto.

Il Revisore riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta da allegare al bilancio consuntivo.

Articolo 12. CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite e hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

L'elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente e dei Revisori dei conti devono avvenire in presenza a maggioranza ordinaria tra tutti gli associati; il voto deve avvenire in modalità segreta.

Come deroga statutaria, qualora sussistano impedimenti oggettivi (inagibilità della sede, pandemia, sicurezza per le persone, ...) per l'effettuazione del voto in modalità segreta, la votazione può essere fatta durante un'assemblea in videoconferenza con voto palese, purché sia possibile verificare le generalità dei partecipanti.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 13. ANNO e ATTIVITA' SOCIALE

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che deciderà a maggioranza di voto.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Articolo 14. QUOTE SOCIALI

La quota associativa a carico degli associati è fissata dal Consiglio Direttivo entro la fine dell'anno precedente.

La quota associativa è annuale, non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione e non possono essere eletti alle cariche associative.

Articolo 15 PATRIMONIO E BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili;
- b. fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote associative;
- b. contributi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività ed iniziative promosse dall'Associazione
- c. contributi ordinari e straordinari di organi dello Stato, Regioni ed enti locali e di altri enti pubblici e privati;
- d. interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
- e. altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche;
- f. contributi di Organismi internazionali;
- g. donazioni o lasciti testamentari;

E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione;

L'Associazione, tramite il suo Presidente, può accendere conti bancari e postali per la gestione delle entrate e delle uscite.

Articolo 16. MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati che hanno diritto al voto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'articolo 6.

Articolo 17. NORME INTEGRATIVE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia.

Data: 11 novembre 2021